



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° 2639/2019
Registro Sentenze Lavoro

Cron. 27061/19

Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott. Giuseppe Tango, nella causa civile iscritta al N. 8233/2017 R.G.L. promossa

DA

con gli avv.ti Fasano Stefania e Fasano Angela Maria

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,
in persona del legale rappresentante pro tempore.

- convenuti contumaci -

Avente ad oggetto: trasferimento

All'udienza del 27.6.19 ha pronunciato

SENTENZA

dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attribuire alla ricorrente, in relazione alla procedura di mobilità a.s. 2016/17, oltre al punteggio già attribuito, anche il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie indicate nel ricorso considerandolo a tali fini alla stregua del servizio prestato presso scuole statali, e per l'effetto a trasferire la ricorrente, per la propria classe di concorso e con decorrenza dal 1/9/2016, presso l'Ambito Territoriale di sua spettanza in relazione al nuovo punteggio secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità;

condanna altresì il Ministero a computare alla medesima stregua di quello prestato presso scuole statali il predetto servizio pre-ruolo anche ai fini della ricostruzione della carriera della ricorrente e per l'effetto ad attribuirle la classe stipendiale corrispondente; compensa le spese di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

- Premesso che con ricorso depositato il 5.7.2017 la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio nei confronti del Ministero per la declaratoria del proprio diritto all'attribuzione, ai fini della mobilità del personale docente, del punteggio relativo al servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie e quindi per il riconoscimento del diritto all'attribuzione della corretta sede di servizio e della corretta posizione stipendiale;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 27.6.2019, la causa veniva decisa;
- rilevato che il ricorso è fondato, con riferimento alla domanda relativa al riconoscimento del servizio pre ruolo, sulla scorta delle argomentazioni già esposte da questo Tribunale, in diversa composizione, in controversie analoghe, da intendersi richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.;
- rilevato, in particolare, che la *"Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente"* allegata al CCNI dell'8/4/16 al punto I (*"Anzianità di servizio"*), lett.B), prevede *"per ogni anno di servizio preruolo"* l'attribuzione di *"punti 3"*; tuttavia, in seno alle *"NOTE COMUNI"* riportate in calce alla tabella è stato precisato che: *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*. In forza di questa previsione la ricorrente non si è vista riconoscere i punteggi corrispondenti ai servizi prestati nella graduatoria per la mobilità 2016/2017. Peraltro è del tutto pacifico che la mancata considerazione del servizio descritto si è verificata anche nel contesto della ricostruzione della carriera della ricorrente.

La L. 62/00 ha affermato che *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *"servizio pubblico"* (art.1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *"dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"* e, altresì, *"dichiarare che il*

rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art. 2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano *"valutati nella stessa misura"*, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle *"Disposizioni sulla legge in generale"*), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe ai ricorrenti stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi non si potrebbero fondatamente richiamare neppure gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento *"agli effetti della carriera"* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *"pareggiate"* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *"parificate"* (comma 2), poiché la suddetta disposizione di legge, facendo uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione anche nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole *"paritarie"*. D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06) che, all'art. 1-bis. (*"Norme in materia di scuole non statali"*), espressamente prevede: *"Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie"*. Come evidenziato dalle pronunce di merito richiamate, anche la Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L. 62/00 *"nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 ... le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo*

d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali".

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Analogamente si è pronunciata la giurisprudenza del lavoro: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato - conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014 richiamata nella citata ordinanza del Tribunale di Caltagirone).*

La Corte di legittimità ha, infine, in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (Cass. n. 16623/12);

- rilevato, dunque, che non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia

di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche;

- rilevato, pertanto, che l'Amministrazione resistente deve essere condannata a riconoscere alla ricorrente il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie come documentato in questo giudizio nella medesima misura in cui sarebbe stato riconosciuto ove prestato presso scuole statali, con decorrenza dal 1/9/2016, con conseguente individuazione della sede definitiva nella propria classe di concorso nell'Ambito Territoriale di sua spettanza con il punteggio come sopra maggiorato nell'ordine delle preferenze espresse nella relativa domanda, sia ai fini della progressione di carriera - con conseguente attribuzione della corretta fascia stipendiale;

- rilevato che la complessità della vicenda e la presenza di contrastanti pronunce di merito giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Decide come in epigrafe.

Palermo, 27.6.2019

Il Giudice

Giuseppe Tango

